Video Fisco
18 settembre 2013

Approfondimenti e novità tributarie;

Crisi di impresa: prevenzione e strumenti per la soluzione

a cura di
Paolo Meneghetti e Andrea Scaini

Approfondimenti e novità tributarie

A cura di Paolo Meneghetti

Determinazione del canone deducibile

Occorre suddividere l'intero importo del canone e non solo la quota capitale, per la durata fiscale del contratto (tesi Assilea)

Una società acquista macchine elettroniche di ufficio. coefficiente di ammortamento pari al 20%, e quindi un periodo di ammortamento pari a 60 mesi. Il periodo di durata minima fiscale è quindi pari a 40 mesi (2/3 di 60). La durata effettiva del contratto di leasing è di 24 mesi. Quota canone civilistico di competenza € 12.000 all'anno. Costo concedente € 20.000, costo complessivo al lordo di interessi passivi € 24.000, quindi interessi passivi € 4.000.

La corretta soluzione

I° metodo (Assonime): quota capitale deducibile è paria 20.000/40 mesi x 12 mesi = 6.000, mentre quota interessi deducibile è pari a € 2.000 annui. Totale canone deducibile = 8.000
II° metodo (Assilea e Agenzia Entrate): totale costo contratto 24.000/40 x 12 = 7.200

- Riprendendo l’esempio di prima:

- Quota canone imputata a conto economico = 12.000 – costo concedente rapportato a giorni 6.000 (20.000/ 40 x 12) = 6000 che sarebbe la quota interessi di un esercizio !!!!
- Mentre il dato è ragionevole se l’importo del costo concedente è sottratto non dal canone imputato a conto economico ma da quello che risulta fiscalmente deducibile > quindi 7.200 – 6000 = 1200

Al termine del contratto

1) Riscatto

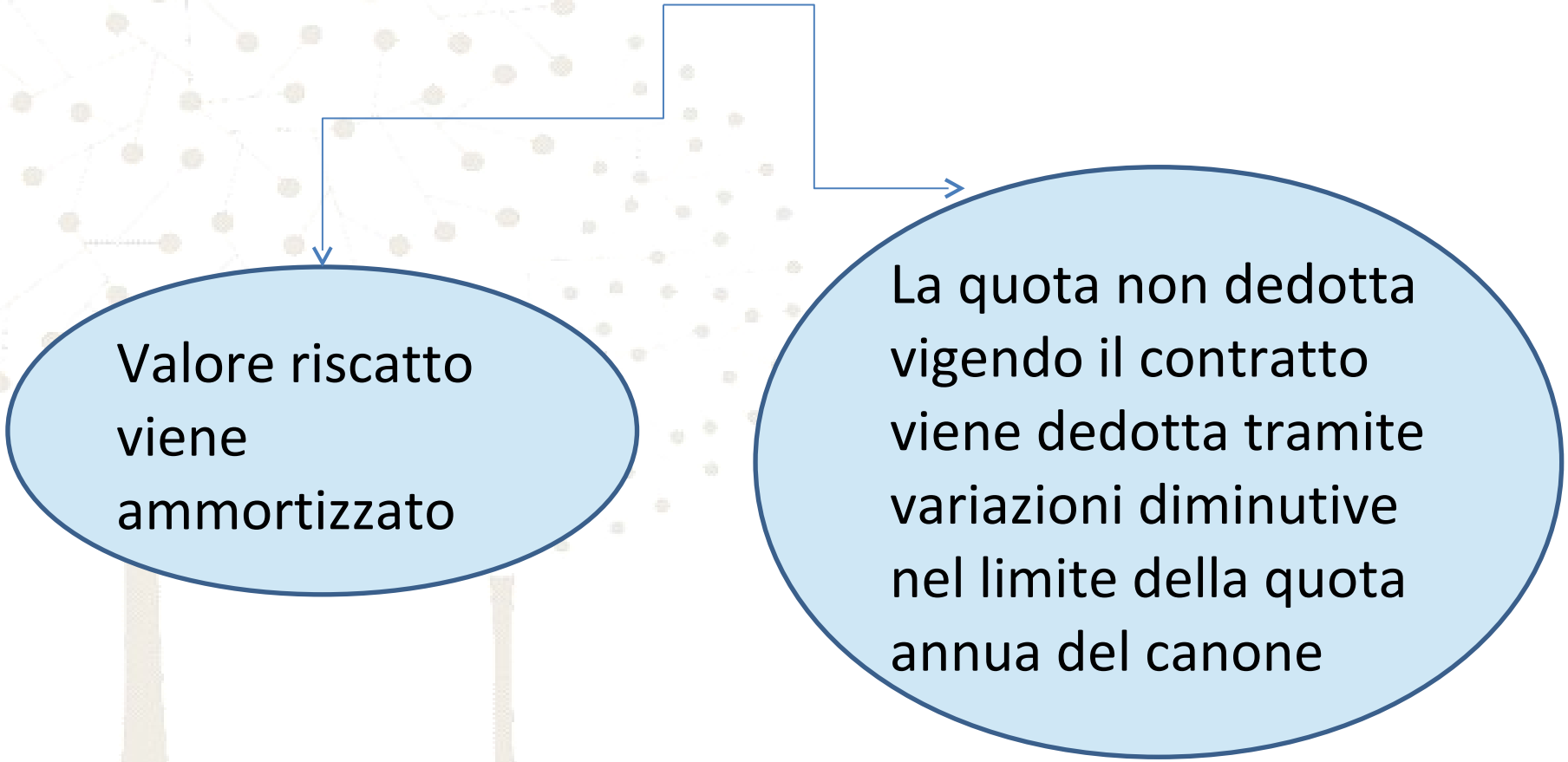

Al termine del contratto

1) Cessione contratto

La quota non dedotta vigendo il contratto viene dedotta in unica soluzione nel periodo d'imposta di cessione del contratto

ATTENZIONE

- Nella variazione diminutiva occorre tener conto che una quota corrisponde ad interessi, da considerare

Ai fini art. 96 Tuir

Determinazione quota terreno per leasing immobiliari

- La quota capitale determinata considerando la durata fiscale del contratto è anche il montante per determinare la quota terreno indeducibile

Esempio: valore immobile 2.000.000, interessi 900.000, riscatto 200.000. durata contrattuale 15 anni, quota imputata a c.e. 180.000 di cui 120.000 capitale e 60.000 interessi

Quota fiscale deducibile 2.700.000/18 = 150 di cui 100.000 capitale e 50.000 interessi

Il 20% (o 30%) si calcola su 100.000 e non su 120.000

Irap

- Soggetti art. 5 > canone imputato a c.e. è deducibile salvo quota interessi che però, ai fini Irap, sono desunti dalla durata civilistica del contratto

Una società acquista macchine elettroniche di ufficio. coefficiente di ammortamento pari al 20%, e quindi un periodo di ammortamento pari a 60 mesi. Il periodo di durata minima fiscale e' quindi paria 40 mesi (2/3 di 60). La durata effettiva del contratto di leasing e' di 24 mesi. Quota canone civilistico di competenza € 12.000 all'anno. Costo concedente € 20.000, costo complessivo al lordo di interessi passivi € 24.000, quindi interessi passivi € 4.000.

12.000 – (20.000/24 x 12) 10.000 = 2.000

Irap

- La quota terreno è indeducibile per i soggetti di cui all'art. 5 ????
- In ogni caso la circ. 17 afferma che il calcolo va eseguito assumendo la quota capitale in base alla durata contrattuale del leasing
- Quindi si ha oltre ad doppio valore di interessi passivi anche un doppio valore dell'area

CIRC. 26/13 : ELEMENTI CERTI E PRECISI E SVALUTAZIONI CONTABILI

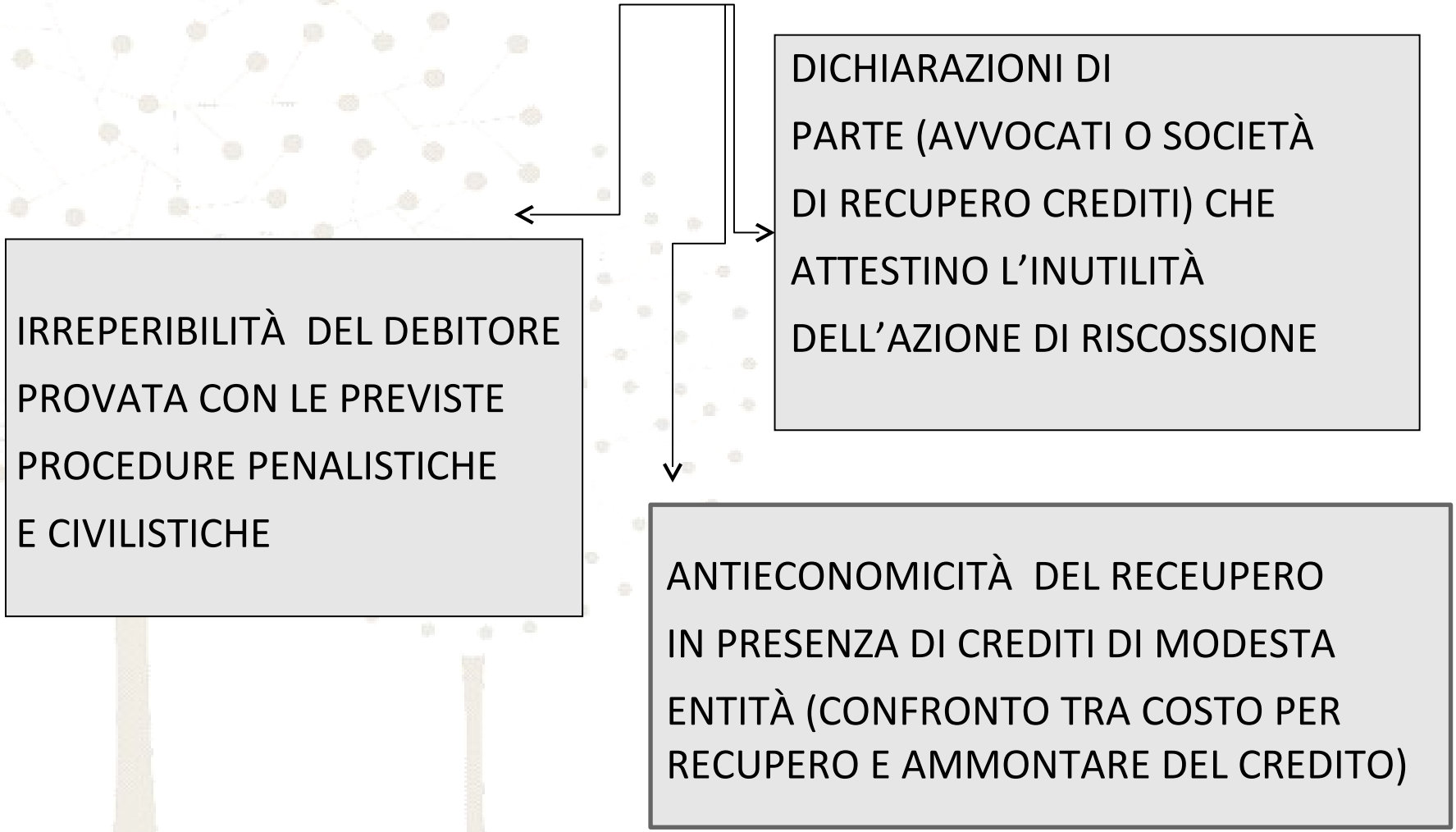

Perdite su crediti

- Circ. 26/13 GLI ATTI REALIZZATIVI O ESTINTIVI DEL CREDITO (PERDITE CONTABILI)

- Cessione del credito pro soluto
- Transazione
- Remissione del debito

Perdite su crediti

- Cessione prosoluto

DOTTRINA E PARTE MINORITARIA GIURISPRUDENZA (ctp SS 67/2004)
LA COLLOCAVANO NELL'ARTICOLO 101 COMMA 1 DEL Tuir (minusvalenze),
MENTRE PARTE MAGGIORITARIA GIURISPRUDENZA LA COOLOCAVA NEL COMMA 5 >
OBBLIGO DI DIMOSTRAZIONE DI INESIGIBILITÀ DEL CREDITO

1) CIRC. 26 RITIENE CHE SE IL CREDITO E' CEDUTO A BANCHE O INTERMEDIARI FINANZIARI
LA MINUSVALENZA CONTABILE E' DEDUCIBILE > E ALTRI CESSIONARI ?
2) CESSIONE CREDITI MODESTO IMPORTO > VEDI SVALUTAZIONE

Perdite su crediti

- Transazione

MAP 23.9.2010 > E’ MINOR RICAVO O SOPRAVVENIENZA PASSIVA QUANDO SI E’ DI FRONTE AD UNA CONTESTAZIONE NEL MERITO

- CIRC. 26 : APPLICABILITA’ ART. 101 COMMA 5 , QUINDI NECESSARIO DIMOSTRARE INSOLVENZA DEBITORE, NEGLI ALTRI CASI. MA OCCORRE RICORDARE, TRA LE MOTIVAZIONI, ANCHE LE IPOTESI DI NON CONVENIENZA ALL’AZIONE ESECUTIVE PER MOTIVI COMMERCIALI
(Cass. sent 17087/09 E CASS. 10256/13)

Perdite su crediti

- Remissione del debito

INCONSISTENZA PATRIMONIALE DEBITORE

ANTIECONOMICITA' DELL'AZIONE DI RECUPERO

QUALE E' LA DIFFERENZA FISCALE CON LA SVALUTAZIONE ?

Circ. 26/E/13, par. 4
Crediti modesto importo

- Novità art. 101, comma 5 : deducibilità perdite per crediti di modesto importo < € 2.500 (5.000 per soggetti con ricavi non inf. a 100 ml €) e scaduti da almeno un semestre

Calcolo soglia:
a) Comprende Iva
b) Non rilevano svalutazioni (mentre discorso diverso dovrebbe essere fatto per abbuoni)
c) Pagamento parziale > Circ. Ass. 15/13: il semestre decorre dal sorgere del credito e l'entità dipende dal residuo che deve essere pagato

Circ. 26/E/13, par. 4
Crediti modesto importo

- Novità art. 101, comma 5: deducibilità perdite per crediti di modesto importo < € 2.500 (5.000 per soggetti con ricavi non inf. a 100 ml €) e scaduti da almeno un semestre

2) Calcolo soglia:

a)Per diverse posizioni creditorie verso unico debitore si assume il credito che deriva dalla singola obbligazione

b) Per rapporti contrattuali unitari (somministrazione, *ma anche locazione)* si assume il valore totale dei crediti. Per valutare se entrano nella soglia, però, occorre tenere in considerazione il semestre

ESEMPI

Esempio 1: due crediti scaduti da almeno sei mesi per € 1000 ciascuno, oltre ad un terzo credito non scaduto da sei mesi per ulteriori € 1000. Il rapporto è continuativo, quindi il saldo finale verso il debitore è pari a € 3.000 (importo sopra soglia), tuttavia si potrà dedurre il valore di € 2000 (somma dei crediti scaduti da almeno sei mesi) poiché l'importo del credito non scaduto da almeno sei mesi non partecipa al controllo della soglia.

Esempio 2: due crediti sorti nel 2012 e scaduti da almeno sei mesi per € 1000 ciascuno, oltre ad un terzo credito non scaduto da sei mesi per ulteriori € 1000. Nel 2012 non viene operata alcuna deduzione poiché manca il passaggio a conto economico. Nel 2013 viene operato il passaggio a conto economico delle perdite relative ai crediti scaduti nel 2012 oltre ad eseguire la svalutazione dell'ultimo credito, per il quale il requisito temporale si manifesta nel 2013. Quindi nel 2013 avremo perdite per € 3.000 nei confronti del medesimo debitore, ma tutte deducibili secondo la circ. 26, perché il presupposto temporale dei primi due crediti si è manifestato nel 2012 e quindi tali importi non partecipano al computo della soglia nel 2013.

Coordinamento con deduzioni forfettarie art. 106 Tuir

- 1) Disciplina generale art. 106 Tuir

a) Svalutazione ed accantonamenti deducibili nel limite dello 0,5% totale crediti a fine esercizio

b) Deduzione non più ammessa quando il fondo fiscale raggiunge il 5% del totale crediti

c) Perdite deducibili su crediti comportano utilizzo fondo e solo per eventuale sono deducibili

Art. 106 Tuir: chiarimenti circ. 26/13

1) Il calcolo della svalutazioni e della soglia del 5% va eseguito dopo aver utilizzato il fondo fiscale

2) Sia le perdite deducibili , sia il tetto del 5% vanno calcolati assumendo il valore fiscalmente riconosciuto del credito, non quello civilistico > irrilevanza di eventuali svalutazioni

3) Il fondo va previamente utilizzato per perdite su crediti a prescindere dai soggetti per i quali e' stato attivato che possono essere diversi da quelli che hanno generato la perdita

4) Nel caso di svalutazioni per masse, le perdite deducibili riducono il fondo fino a capienza (criterio di consumazione)

4Dubbio: alle perdite su crediti che non hanno i requisiti per essere dedotte sono applicabili le regole dell'art. 106 Tuir ? Letteralmente si direbbe di no

Coordinamento con principio di derivazione

1) Disciplina generale art. 109 Tuir: deduzione fiscale ammessa, previa imputazione del costo nel conto economico (eccezione contabilità semplificata)

a) Il passaggio a conto economico può essere rappresentato sia da perdite sia da svalutazioni (anche se sul punto la circ. 26/13 fa solo esempio di svalutazione eseguita in esercizio precedente e non dedotta fiscalmente)

Coordinamento con principio di derivazione

1) Disciplina generale art. 109 Tuir: deduzione fiscale ammessa, previa imputazione del costo nel conto economico (eccezione contabilità semplificata)

a) Coordinamento tra maturazione del semestre ed
b) imputazione del componente negativo
c) Conto economico anno x, semestre anno x +1 = variazione dim X + 1
d) Conto economico anno x, semestre anno X = ok
e) Semestre anno x, conto economico anno x +1 = deduzione X +1
f) Semestre anno antecedente 2012, C.E. 2012= deduzione 2012
g) Semestre ante 2012, C.E. ante 2012 = dubbio

Momento di deducibilità della perdita sul credito derivante da procedura concorsuale

- Cass. N. 8822 del 1 giugno 2012:

" … non è possibile ripartire la deduzione della perdita in più esercizi decorrenti dalla data di ammissione del debitore alla procedura concorsuale.."

Ma ciò non significa che la perdita possa essere dedotta solo nell'esercizio in cui e' "dichiarata" la procedura > si ha una presunzione semplice che evita di dimostrare la sussistenza di elementi certi e precisi, ma il contribuente puo' dimostrare che la certezza della perdita si e' avuta in altro e successivo esercizio rispetto alla apertura della procedura

DOCUMENTI UTILI SECONDO CIRC. 26/13 PER DEDUZIONE
a)inventario redatto dal curatore fallimentare
b) piano del concordato preventivo
c) situazione patrimoniale redatta dal commissario della liquidazione coatta amministrativa
d) relazione del commissario giudiziale nell'amministrazione straordinaria

Procedure concorsuali

- Possibile dedurre parzialmente la perdita sul credito
- Aspetto Iva > se il credito è irrecuperabile possibile nota di accredito a fine procedura (circ. 77/2000), quindi corretto portare a perdita il solo imponibile
- In caso di perdita stimata parziale, nota di accredito proporzionale ad incasso . Es. credito 1000 piu iva 10% = 1100. Incasso stimato 400 > scorporo Iva su 700, quindi 630 è la perdita mentre Iva pari a 70 verrà recuperata tramite nota di variazione

Comunicazione

Art. 2 c.36-sexiesdecies DL 138/11

Provv. 2.8.13

Obbligo di comunicazione all'A.E. dei beni in godimento ai soci o familiari.

Prima comunicazione relativa al 2012 >Termine per la comunicazione relativa al 2012 >

12 dicembre 2013 (poi entro il 30 aprile a regime)

- Sanzioni (proporzionale 30% differenza tra valore di mercato e corrispettivo stabilito)
- Solidarietà della sanzione

Provvedimento 02.08.13

- Dati anagrafici dei soci (anche per partecipazione indiretta), dei familiari dell'imprenditore, dei familiari dei soci (compresa l'ipotesi di soci o familiari di altra società del gruppo
- Circ. 25/12: nel caso di società fiduciaria o Trust in cui il disponente ha in godimento il bene, va comunicato il nominativo del fiduciante o del disponente

Provvedimento 02.08.13
Comunicazione relativa ai beni

- Soggetti obbligati: la società o in via alternativa socio o familiare dell'imprenditore. Il modello aggiunge anche il familiare del socio.

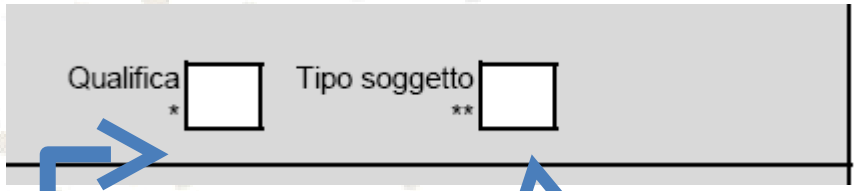

1) Utilizzatore
2) Concedente

A) Socio
B) Familiare imprenditore
D) Familiare del socio
* Viene citato con codice C anche l'imprenditore che utilizza beni della sua impresa, ma questa ipotesi è esclusa dal Provvedimento !!!

Provvedimento 02.08.13
Comunicazione relativa ai beni

- Oggetto: dal 2012 il soggetto obbligato comunica i dati dei soci o dei familiari dell'imprenditore che hanno ricevuto beni dell'impresa. Art. 2 del Provv. Non cita i familiari del socio (utilizzatore), in questo caso obbligo di comunicazione del codice fiscale del socio.
- Se chi compila è la società concedente vanno comunicati gli estremi dell'utilizzatore, se chi compila è l'utilizzatore vanno comunicati i dati del concedente

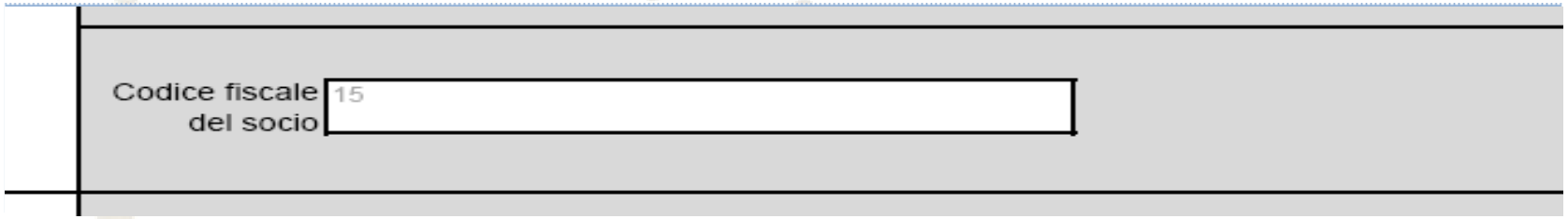

>>> Comunicazione va effettuata per ogni bene, e va eseguita anche se il godimento e' iniziato prima del 2012 ma perdura nel 2012.

Provvedimento 2.8.13

- Art. 3 Esclusioni soggettive:
- Beni concessi in godimento ad amministratori, (sempre)
- Beni concessi al socio dipendente o lav autonomo qualora si manifesti un benefit
- Beni concessi all'imprenditore individuale
- Beni di enti che svolgono attività commerciale concessi al socio Ente per i fini istituzionali
- Alloggi delle società cooperative a proprietà indivisa
- Beni ad uso pubblico per i quali è prevista deducibilità integrale (taxi)
- Ogni bene concesso in godimento, **qualora non vi sia una differenza tra valore di mercato e corrispettivo erogato dall'utilizzatore**
- **Beni di valore non superiore a € 3.000 al netto di Iva**

Provvedimento 02.08.13
Comunicazione relativa a Finanziamenti e alle Capitalizzazioni

- Soggetti obbligati: la società o l'impresa individuale, ma in ogni caso solo chi esercita attività d'impresa (non è prevista la comunicazione alternativa del finanziatore)

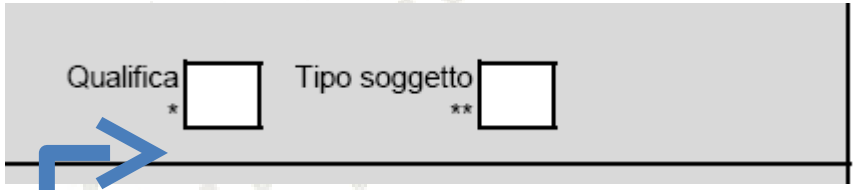

1) Solo Concedente ?
2) Utilizzatore ?

Circ. 25/12 e Provv. 2.8.13
Finanziamenti e capitalizzazioni

- Vanno segnalati anche se non funzionali all'acquisto dei beni concessi in godimento
- Vanno segnalati solo se erogati da soci persone fisiche (o familiari imprenditore)
- Vanno segnalati solo quelli erogati dal 2012 in poi
- Vanno segnalati solo se superiori a € 3.600 distintamente per apporto (finanziamenti distinti da capitalizzazioni) e, sembrerebbe per anno (vedi Motivazioni)

Problematica del tetto soglia: è in capo alla società o in capo al socio ?

- Es. Tesi 1) in capo alla società: due finanziamenti da € 2.000 eseguiti da due soci fanno scattare l'obbligo di segnalazione
- Tesi 2) Stesso caso sub 1) nessun obbligo

*** sembra doversi preferire la tesi 1) poiché se è la società che fa la comunicazione come farebbe a sapere quali finanziamenti ha eseguito il socio ad altre eventuale società dal medesimo partecipate ??**

Circ. 25/12 e Provv. 2.8.13
Finanziamenti e capitalizzazioni

Esempi

1) Rossi e Verdi soci della SRL Alfa, hanno eseguito nel 2012 finanziamenti per € 1.500 ciascuno, che sono diventati capitalizzazioni Poiché vi hanno rinunziato. > Nessuna comunicazione

2) Rossi e Verdi hanno eseguito nel 2012 un finanziamento di € 1500 ciascuno, e nel 2013 un altro finanziamento Per € 1.500 ciascuno. Totale finanziamenti al 31.12.2013 € 6.000, ma Nessun obbligo di comunicazione

3) Rossi e Verdi eseguono un finanziamento nel 2012 Per € 2.000 ciascuno > obbligo di comunicazione Poiché il limite è superato sulla società

Circ. 25/12 e Provv. 2.8.13
Finanziamenti e capitalizzazioni

- Il Provvedimento non cita i finanziamenti o le capitalizzazioni esistenti al termine del periodo d'imposta, per cui sembra doversi concludere che vanno segnalati anche quelli eseguiti nell'anno e restituiti prima del termine dell'esercizio
- Sono esclusi i dati relativi ad apporti gia' segnalati all'Anagrafe Tributaria
- Comunicazione per ogni operazione dato che viene richiesta la data ???

Circ. 25/12 e Provv. 2.8.13
Finanziamenti e capitalizzazioni: esempio

- Il socio Rossi ha eseguito un finanziamento il per € 4.000 il 4.4.12. Poi il 30.9.12 ha rinunziato al finanziamento che è divenuto apporto in conto capitale.

Data del finanziamento o della capitalizzazione	4.4.12

Finanziamenti / Capitalizzazioni	X

BG10	Ammontare dei Finanziamenti	4.000

Circ. 25/12 e Provv. 2.8.13
Finanziamenti e capitalizzazioni: esempio

- Il socio Rossi ha eseguito un finanziamento il per € 4.000 il 4.4.12. Poi il 30.9.12 ha rinunziato al finanziamento che e' divenuto apporto in conto capitale.

Data del finanziamento o della capitalizzazione	30.09.12

Finanziamenti / Capitalizzazioni	X

Valore delle Capitalizzazioni o degli apporti	4.000

2013: DECORRONO GLI EFFETTI DELLA RIVALUTAZIONE DEGLI IMMOBILI

- Rilevanza fiscale ai fini dell'ammortamento nell'esercizio 2013

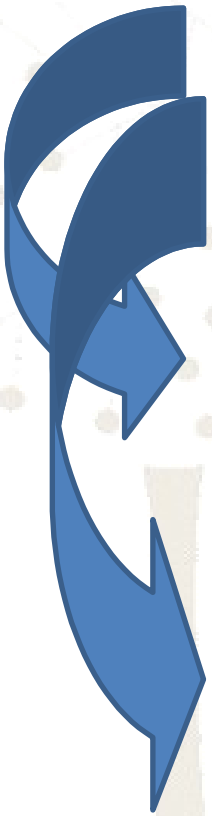

2) Rilevanza fiscale ai fini del plafond per il calcolo delle manutenzioni ordinarie (art. 3, c.2. D.M. 86/02)

3) Per il calcolo delle plus/minus il valore rivalutato e' riconosciuto a far data dal 2014

Normativa società di comodo

- Fino al 2012 : immobile rileva nel test al costo storico e si applica coefficiente ordinario (6% o 5% per uffici)

DAL 2013

Immobile rileva nel test al nuovo valore rivalutato

Per 2013, 2014 e 2015 si applica aliquota ridotta del 4%

Dal 2016 aliquota ordinaria e valore rivalutato

Normativa società di comodo

- Fino al 2012 : immobile rileva nel test al costo storico e si applica coefficiente ordinario (6% o 5% per uffici)

DAL 2013

Immobile rileva nel test al nuovo valore rivalutato

Per 2013, 2014 e 2015 si applica aliquota ridotta del 4%

Dal 2016 aliquota ordinaria e valore rivalutato

- Se la rivalutazione è solo civilistica non rileva mai nella normativa delle società di comodo

Distribuzione o utilizzo del saldo attivo

- Ipotesi 1) rivalutazione solo civilistica: utilizzo per copertura perdita non comporta rilievi fiscali (tranne ACE), mentre distribuzione ai soci rappresenta dividendo per le società di capitali.

- Ipotesi 2) rivalutazione anche fiscale, senza affrancamento del saldo attivo:
- **distribuzione 2012** : variazione in aumento imponibile società e per società di capitali dividendo per il socio. Credito d'imposta per sostitutiva già versata e riconoscimento anticipato del valore del bene rivalutato
- **distribuzione 2013**: variazione in aumento imponibile società e per società di capitali dividendo per il socio.
- **Utilizzo a copertura di perdite**: irrilevanza fiscale
- Il saldo attivo non affrancato è riserva in sospensione d'imposta quindi non subisce la presunzione di cui all'articolo 47 c. 1 del Tuir

Distribuzione o utilizzo del saldo attivo

- Ipotesi 3) Rivalutazione anche fiscale con affrancamento del saldo attivo:
- - distribuzione non genera incremento imponibile in capo alla società, ma dividendo in capo ai soci
- - La riserva è considerata di utili quindi è sotto posta alla presunzione di cui all'art. 47, c.1 Tuir

- Ipotesi 4) Società di persone:
- saldo attivo esiste solo per societa' che erano in contabilità ordinaria al momento della rivalutazione
- Saldo attivo è riserva di utili, quindi distribuzione incrementa imponibile della società (attribuito per trasparenza ai soci) senza altro effetto
- Saldo attivo affrancato non incrementa imponibile della società ne' del socio in caso di distribuzione, poiché la distribuzione riduce il valore della partecipazione che precedentemente e' stato incrementato dall'affrancamento del saldo attivo

Crisi di impresa: prevenzione e strumenti per la soluzione

A cura di Andrea Scaini

Tempus fugit

La gestione della crisi

Strumenti normativi a disposizione

Strumenti normativi per la gestione della crisi

Art. 67 III comma lettera d) Legge Fallimentare
Non revocabilità degli atti, pagamenti e garanzie sui beni del debitore posti in essere in esecuzione di un c.d. “piano asseverato” –

GESTIONE DELLO SQUILIBRIO TEMPORANEO ATTRAVERSO L’EROGAZIONE PROTETTA DI NUOVA FINANZA

Artt. 160, 161 e 182 bis Legge Fallimentare,

Concordato ed accordo di ristrutturazione del debito quali strumenti di salvaguardia dell’integrità della prosecuzione della azienda di ispirazione ex Chapter Eleven USA –

GESTIONE DELLO SQUILIBRIO PRONUNCIATO MEDIANTE CREAZIONE DI UNA MORATORIA DELL’INDEBITAMENTO PREGRESSO O DI UNA MORATORIA CON PARZIALE STRALCIO DELL’INDEBITAMENTO PREGRESSO

Chapter 11 USA

Quando si parla di chapter 11 si fa riferimento alla procedura prevista dal capitolo 11 del Bankruptcy Code statunitense (equivalente alla nostra legge fallimentare), finalizzata alla soluzione della crisi dell'impresa attraverso un piano di riorganizzazione. Il chapter 11 è volto infatti al soddisfacimento dei creditori, ma contemporaneamente alla conservazione dell'attività dell'impresa in crisi.

PECULIARITÀ DELLE FIGURE GIURIDICHE

Non concorsuale, riservato con pubblicità facoltativa

- PIANO ATTESTATO EX ART. 67 LF

Non concorsuale, Omologato con Pubblicità obbligata

- ACCORDO DI RISTRUTTURAZIONE
- DEI DEBITI EX ART. 182 BIS LF

Concorsuale, Omologato Con Pubblicità obbligata

- CONCORDATO PREVENTIVO EX ART. 161 LF

- Nomina da parte del tribunale di commissario e liquidatore

47

L’ ART. 111 DELLA LEGGE FALLIMENTARE

Beneficio della prededuzione

- Le somme ricavate dalla liquidazione dell'attivo sono erogate nel seguente ordine: **1) per il pagamento dei crediti prededucibili**; 2) per il pagamento dei crediti ammessi con prelazione sulle cose vendute secondo l'ordine assegnato dalla legge; 3) per il pagamento dei creditori chirografari, in proporzione dell'ammontare del credito per cui ciascuno di essi fu ammesso, compresi i creditori indicati al n. 2, qualora non sia stata ancora realizzata la garanzia, ovvero per la parte per cui rimasero non soddisfatti da questa.
- **Sono considerati crediti prededucibili** quelli cosi' qualificati da una specifica disposizione di legge, **e quelli sorti in occasione o in funzione delle procedure concorsuali di cui alla presente legge; tali crediti sono soddisfatti con preferenza ai sensi del primo comma n. 1).**

L’ ART. 182 quater DELLA LEGGE FALLIMENTARE

Beneficio della prededuzione

I crediti derivanti da finanziamenti in qualsiasi forma effettuati in esecuzione di un concordato preventivo di cui agli articoli 160 e seguenti ovvero di un accordo di ristrutturazione dei debiti omologato ai sensi dell'articolo 182-bis) sono prededucibili ai sensi e per gli effetti dell'articolo 111.

Sono parificati ai crediti di cui al primo comma i crediti derivanti da finanziamenti erogati in funzione della presentazione della domanda di ammissione alla procedura di concordato preventivo o della domanda di omologazione dell'accordo di ristrutturazione dei debiti, qualora i finanziamenti siano previsti dal piano di cui all'articolo 160 o dall'accordo di ristrutturazione e purché la prededuzione sia espressamente disposta nel provvedimento con cui il tribunale accoglie la domanda di ammissione al concordato preventivo ovvero l'accordo sia omologato.

In deroga agli articoli 2467 e 2497-quinquies del codice civile, il primo e il secondo comma del presente articolo si applicano anche ai finanziamenti **effettuati dai soci fino alla concorrenza dell'80 per cento del loro ammontare.** Si applicano i commi primo e secondo quando il finanziatore ha acquisito la qualità di socio in esecuzione dell'accordo di ristrutturazione dei debiti o del concordato preventivo.

Con riferimento ai crediti indicati al secondo comma, i creditori, anche se soci, sono esclusi dal voto e dal computo delle maggioranze per l'approvazione del concordato ai sensi dell'articolo 177 e dal computo della percentuale dei crediti prevista all'articolo 182-bis, primo e sesto comma.

L’ ART. 217 bis DELLA LEGGE FALLIMENTARE

Protezione penale

1. Le disposizioni di cui all'articolo 216, terzo comma, e 217 non si applicano ai pagamenti e alle operazioni compiuti in esecuzione di un concordato preventivo di cui all'articolo 160 o di un accordo di ristrutturazione dei debiti omologato ai sensi dell'articolo 182-bis ovvero del piano di cui all'articolo 67, terzo comma, lettera d), nonche' ai pagamenti e alle operazioni di finanziamento autorizzati dal giudice a norma dell'articolo 182-quinquies.

I REATI OGGETTO DI PROTEZIONE
REATI FALLIMENTARI MOLTO FREQUENTI

Art. 216, comma 3: "E' punito con la reclusione da uno a cinque anni il fallito, che, prima o durante la procedura fallimentare, a scopo di favorire, a danno dei creditori, taluno di essi, esegue pagamenti o simula titoli di prelazione".

Art. 217: È punito con la reclusione da sei mesi a due anni, se è dichiarato fallito, l'imprenditore, che, fuori dai casi preveduti nell'articolo precedente:

1) ha fatto spese personali o per la famiglia eccessive rispetto alla sua condizione economica;
2) ha consumato una notevole parte del suo patrimonio in operazioni di pura sorte o manifestamente imprudenti;
3) ha compiuto operazioni di grave imprudenza per ritardare il fallimento;
4) ha aggravato il proprio dissesto, astenendosi dal richiedere la dichiarazione del proprio fallimento o con altra grave colpa;
5) non ha soddisfatto le obbligazioni assunte in un precedente concordato preventivo o fallimentare.

La stessa pena si applica al fallito che, durante i tre anni antecedenti alla dichiarazione di fallimento ovvero dall'inizio dell'impresa, se questa ha avuto una minore durata, non ha tenuto i libri e le altre scritture contabili prescritti dalla legge o li ha tenuti in maniera irregolare o incompleta.

LA FINE DEGLI ACCORDI STRAGIUDIZIALI

CIRCOLARE ABI N. 19 DEL 23 AGOSTO 2010

Dal tenore del nuovo art. 217-bis l'esonero dai reati attiene alle ipotesi espressamente richiamate, vale a dire alle operazioni attuative del concordato preventivo, degli accordi di ristrutturazione dei debiti e dei piani attestati.

Ciò non comporta peraltro che le composizioni negoziali compiute al di fuori di tali istituti siano di per sé illegittime. Tali composizioni non potranno usufruire delle tutele "automatiche" configurate dalla legge sotto il profilo delle revocatorie e dell'esonero dai reati di cui all'art. 216, comma 3, e 217; alle stesse tuttavia si applicheranno le regole generali dell'ordinamento concorsuale, per cui le eventuali sanzioni civili (revocatorie) e penali si applicheranno solo al ricorrere dei presupposti di legge[4].

LE NOVITÀ NORMATIVE SULLE PROCEDURE ANTI CRISI

Le novità apportate dall'art. 33 del D. L. 22 giugno 2012 n. 83, convertito con modificazioni nella legge 7 agosto 2012 n. 134, si applicano ai

piani attestati ex art. 67, terzo comma, lett. d) L. Fall.

concordati preventivi ex art. 160 L. Fall.

accordi di ristrutturazione ex art. 182-bis L. Fall.

A partire dall'11 settembre 2012

LE NOVITÀ NORMATIVE SULLE PROCEDURE ANTI CRISI

a) Introduzione dei criteri di nomina dell'attestatore e sua responsabilità penale

b) Anticipazione della protezione del patrimonio del debitore tramite il concordato preventivo c.d. «in bianco»

c) Introduzione del concordato preventivo «con continuità aziendale»

d) Possibilità di conversione del concordato preventivo in accordo di ristrutturazione e viceversa

e) Agevolazione dei finanziamenti all'impresa in crisi

f) Scioglimento o sospensione da parte del debitore dei contratti pendenti

g) Modificazione delle procedure di voto nel concordato preventivo

h) Sospensione della causa di scioglimento e degli obblighi di reintegro delle perdite del capitale per la società che ricorre al concordato preventivo o all'accordo di ristrutturazione

NOVITÀ SULL'ATTESTATORE EX ART. 67 LF

Criteri generali

DESIGNATO DAL DEBITORE ISCRITTO NEL REGISTRO DEI REVISORI LEGALI E INDIPENDENTE

Concetto di indipendenza

il professionista e' indipendente quando non e' legato all'impresa e a coloro che hanno interesse all'operazione di risanamento da rapporti di natura personale o professionale tali da comprometterne l'indipendenza di giudizio; in ogni caso, il professionista deve essere in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 2399 del codice civile e non deve, neanche per il tramite di soggetti con i quali e' unito in associazione professionale, avere prestato negli ultimi cinque anni attivita' di lavoro subordinato o autonomo in favore del debitore ovvero partecipato agli organi di amministrazione o di controllo

Sanzione penale ex nuovo art. 236 bis

Art. 236-bis L. Fall. - Falso in attestazioni e relazioni

«I. Il professionista che nelle relazioni o attestazioni di cui agli articoli 67, terzo comma, lettera d), 161, terzo comma, 182-bis, 182-quinquies e 186-bis espone informazioni false ovvero omette di riferire informazioni rilevanti, è punito con la reclusione da due a cinque anni e con la multa da 50.000 a 100.000 euro.

II. Se il fatto è commesso al fine di conseguire un ingiusto profitto per se' o per altri, la pena è aumentata.

III. Se dal fatto consegue un danno per i creditori la pena è aumentata fino alla metà»

RAPPORTO TRA REATO DI FALSA ATTESTAZIONE E REATI DERIVANTI DALLA MANCATA ATTUAZIONE DEL PIANO

Dubbio dottrinale

MANCATA SOPRAVVIVENZA DELLA PROTEZIONE EX ART. 217 BIS IN CASO DI MANCATA ATTUAZIONE DEL PIANO E DICHIARAZIONE DI FALLIMENTO

Questioni da risolvere

Non esiste equazione tra piano non andato a buon fine e il venir meno delle protezioni penali

L'omologa dei piani non accorda protezione sine die ma ammette accertamento incidentale sulla originaria idoneità del piano perché la norma non prevede che l'omologa vincola il Giudice in fase penale

Prova difficile a carico del giudice che deve ricostruire il dolo ex ante su un fatto constatato ex post (mancata attuazione del piano)

Soluzione post 11 settembre 2012

Attestatore quale garante del legislatore, munito di requisiti di indipendenza qualificata e definita che può commettere delitto doloso che fa scattare il reato di bancarotta in concorso e quindi se il Giudice non condanna l'attestatore ex post non può agire in sede penale contro l'imprenditore eccependo il dolo dello stesso ex ante al momento della elaborazione del piano poi attestato

ISTANZA “IN BIANCO” EX ART. 161 VI COMMA

Contenuto

Possibilità di deposito della domanda di concordato, corredata solo dai bilanci relativi agli ultimi 3 esercizi, con riserva di presentazione – entro il termine fissato dal tribunale tra 60 e 120 giorni (prorogabile, per giustificati motivi, di non oltre 60 giorni)

Possibili evoluzioni post istanza

Piano di concordato preventivo, proposta e relazione dell’attestatore ovvero, in alternativa
domanda ai sensi dell’art. 182-bis L. Fall., di accordo di ristrutturazione dei debiti, con conservazione sino all’omologazione degli effetti della presentazione nel ricorso iniziale

Presenza di istanze di fallimento

Ove penda procedimento per la dichiarazione di fallimento, il termine è di soli 60 giorni (prorogabile, per giustificati motivi, di non oltre 60 giorni) (art. 161, decimo comma, L. Fall.)

ISTANZA “IN BIANCO” EX ART. 161 VI COMMA

Effetti sul pregresso

Computo termini revocatoria fallimentare, in caso di fallimento successivo alla proposta di concordato preventivo (art. 69-bis L. Fall.)
Divieto di iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari – c.d. “Automatic Stay” (art. 168 L. Fall.)
Inefficacia ipoteche giudiziali iscritte nei 90 giorni precedenti (art. 168 L. Fall.)
Individuazione creditori nei cui confronti è obbligatorio il concordato omologato (art. 184 L. Fall.)

Effetti su operatività futura

fino al decreto di ammissione, il debitore può legalmente compiere (i) atti di ordinaria amministrazione; nonché (ii) atti urgenti di straordinaria amministrazione, previa autorizzazione del tribunale; i crediti di terzi eventualmente sorti per effetto di detti atti sono prededucibili ex art. 111 L. Fall. e i relativi pagamenti sono esenti da revocatoria fallimentare ex art. 67, terzo comma, lett. e), L. Fall.

Dalla data di pubblicazione

La pubblicazione della domanda di concordato preventivo nel registro delle imprese avviene, a cura del cancelliere, entro il giorno successivo al suo deposito in tribunale (art. 161, quinto comma, L. Fall.)

ISTANZA “IN BIANCO” EX ART. 161 VI COMMA

Definizione data dai Tribunali (vedi Massime Milano)

PROCEDIMENTO PRENOTATIVO VOLTO AD ANTICIPARE GLI EFFETTI PROTETTIVI DELLE DUE PROCEDURE ALTERNATIVE DI SBLOCCO

Conseguenza necessaria

Contaminazione dell’accordo di ristrutturazione dei debiti con il concordato preventivo che, contrariamente all’accordo è procedura concorsuale e con aspetti pratici radicalmente diversi:

<u>Nell’accordo di ristrutturazione dei debiti SOLO i creditori aderenti sono vincolati</u>

<u>Nel concordato preventivo TUTTI i creditori sono vincolati da quelli favorevoli</u>

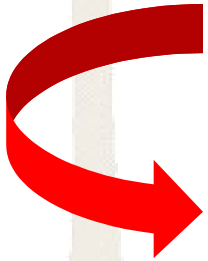

QUESTIONE CHE POTREBBE OGGI ESSERE RISOLTA CON LA NOMINA DEL COMMISSARIO CONTESTUALMENTE ALLA ACCETTAZIONE DELL’ISTANZA

IL NUOVO ART. 186 BIS LF CONCORDATO IN CONTINUITÀ

Quando il piano di concordato di cui all'articolo 161, secondo comma, lettera e) prevede la prosecuzione dell'attività di impresa da parte del debitore,la cessione dell'azienda in esercizio ovvero il conferimento dell'azienda in esercizio in una o piu' società, anche di nuova costituzione, si applicano le disposizioni del presente articolo. Il piano può prevedere anche la liquidazione di beni non funzionali all'esercizio dell'impresa. Nei casi previsti dal presente articolo:

a) il piano di cui all'articolo 161, secondo comma, lettera e), deve contenere anche un'analitica indicazione dei costi e dei ricavi attesi dalla prosecuzione dell'attività d'impresa prevista dal piano di concordato, delle risorse finanziarie necessarie e delle relative modalità di copertura;

b) la relazione del professionista di cui all'articolo 161, terzo comma, deve attestare che la prosecuzione dell'attività d'impresa prevista dal piano di concordato e' funzionale al miglior soddisfacimento dei creditori;

c) il piano può prevedere, fermo quanto disposto dall'articolo 160, secondo comma, una moratoria fino a un anno dall'omologazione per il pagamento dei creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca, salvo che sia prevista la liquidazione dei beni o diritti sui quali sussiste la causa di prelazione. In tal caso, i creditori muniti di cause di prelazione di cui al periodo precedente non hanno diritto al voto.

Fermo quanto previsto nell'articolo 169-bis, i contratti in corso di esecuzione alla data di deposito del ricorso, anche stipulati con pubbliche amministrazioni, non si risolvono per effetto dell'apertura della procedura. Sono inefficaci eventuali patti contrari.

L'ammissione al concordato preventivo non impedisce la continuazione di contratti pubblici se il professionista designato dal debitore di cui all'articolo 67 ha attestato la conformità al piano e la ragionevole capacita' di adempimento. Di tale continuazione puo' beneficiare, in presenza dei requisiti di legge, anche la società cessionaria o conferitaria d'azienda o di rami d'azienda cui i contratti siano trasferiti. Il giudice delegato, all'atto della cessione o del conferimento, dispone la cancellazione delle iscrizioni e trascrizioni.

CONCORDATO IN CONTINUITÀ

Effetti

Salvaguardia contratti in corso di esecuzione, anche stipulati con pubbliche amministrazioni (art. 186-bis, terzo comma, L. Fall.)

Possibilità di partecipazione a procedure di assegnazione di contratti pubblici, anche in raggruppamento temporaneo di imprese (art. 186-bis, quarto e quinto comma, L. Fall.)

Moratoria fino a 1 anno dall'omologazione per il pagamento dei creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca (art. 186-bis, secondo comma, lett. c), L. Fall.)

Pagamento, previa autorizzazione del tribunale, dei crediti anteriori essenziali per la prosecuzione dell'attività di impresa (art. 182-quinquies, quarto comma, L. Fall.)

Interpretazioni letterali e restrittive

Tribunale di Milano 6 Marzo 2013 che assimila a condotta ex art. 173 il pagamento di crediti anteriori alla istanza in bianco ex art. 161 VI comma

IL NUOVO ART. 182 QUINQUIES LF PROTEZIONE DEI FINANZIAMENTI E DI ALCUNI PAGAMENTI

Il debitore che presenta, anche ai sensi dell'articolo 161 sesto comma, una domanda di ammissione al concordato preventivo o una domanda di omologazione di un accordo di ristrutturazione dei debiti ai sensi dell'articolo 182 bis, primo comma, o una proposta di accordo ai sensi dell'articolo 182 bis, sesto comma, può chiedere al tribunale di essere autorizzato, assunte se del caso sommarie informazioni, a contrarre finanziamenti, prededucibili ai sensi dell'articolo 111, se un professionista designato dal debitore in possesso dei requisiti di cui all'articolo 67, terzo comma, lettera d), verificato il complessivo fabbisogno finanziario dell'impresa sino all'omologazione, attesta che tali finanziamenti sono funzionali alla migliore soddisfazione dei creditori.

L'autorizzazione di cui al primo comma puo' riguardare anche finanziamenti individuati soltanto per tipologia ed entità, e non ancora oggetto di trattative.

Il tribunale puo' autorizzare il debitore a concedere pegno o ipoteca a garanzia dei medesimi finanziamenti.

Il debitore che presenta domanda di ammissione al concordato preventivo con continuità aziendale, anche ai sensi dell'articolo 161 sesto comma, può chiedere al tribunale di essere autorizzato, assunte se del caso sommarie informazioni, a pagare crediti anteriori per prestazioni di beni o servizi, se un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 67, terzo comma, lettera d), attesta che tali prestazioni sono essenziali per la prosecuzione della attività di impresa e funzionali ad assicurare la migliore soddisfazione dei creditori. L'attestazione del professionista non e' necessaria per pagamenti effettuati fino a concorrenza dell'ammontare di nuove risorse finanziarie che vengano apportate al debitore senza obbligo di restituzione o con obbligo di restituzione postergato alla soddisfazione dei creditori.

Il debitore che presenta una domanda di omologazione di un accordo di ristrutturazione dei debiti ai sensi dell'articolo 182-bis, primo comma, o una proposta di accordo ai sensi dell'articolo 182-bis, sesto comma, può chiedere al Tribunale di essere autorizzato, in presenza dei presupposti di cui al quarto comma, a pagare crediti anche anteriori per prestazioni di beni o servizi. In tal caso i pagamenti effettuati non sono soggetti all'azione revocatoria di cui all'articolo 67

IL NUOVO ART. 182 SEXIES LF INAPPLICABILITA' DEI PROVVEDIMENTI IN CASO DI PERDITE

I. Dalla data del deposito della domanda per l'ammissione al concordato preventivo, anche a norma dell'articolo 161, sesto comma, della domanda per l'omologazione dell'accordo di ristrutturazione di cui all'articolo 182 bis ovvero della proposta di accordo a norma del sesto comma dello stesso articolo e sino all'omologazione non si applicano gli articoli 2446, commi secondo e terzo, 2447, 2482-bis, commi quarto, quinto e sesto, e 2482-ter del codice civile. Per lo stesso periodo non opera la causa di scioglimento della società per riduzione o perdita del capitale sociale di cui agli articoli 2484, n. 4, e 2545-duodecies del codice civile.

II. Resta ferma, per il periodo anteriore al deposito delle domande e della proposta di cui al primo comma, l'applicazione dell'articolo 2486 del codice civile.

INTERVENTI DOTTRINALI AUTOREVOLI

assonime
Associazione fra le società italiane per azioni

CIRCOLARE N. 4 DEL 7 FEBBRAIO 2013

DIRITTO SOCIETARIO

Le nuove soluzioni concordate della crisi d'impresa

INTERVENTI DOTTRINALI AUTOREVOLI

INDICE

Introduzione p. 4

1. Le modifiche al concordato preventivo p. 5

1.1 La "domanda incompleta" e il piano di concordato p. 6

1.2 Gli effetti della domanda di concordato p.12

1.3 La nuova disciplina dei contratti in corso di esecuzione p.14

1.4 Il concordato con continuità aziendale: fattispecie e condizioni p.18

1.5 Il concordato con continuità aziendale: la disciplina di favore p.21

1.6 Il regime del voto nel concordato e il giudizio di convenienza sulla proposta p.28

2. Le modifiche agli accordi di ristrutturazione dei debiti p.31

2.1 Il trattamento dei creditori estranei all'accordo p.32

2.2. Gli effetti del passaggio dall'accordo di ristrutturazione al concordato e viceversa p.33

3 Ulteriori misure per favorire il ricorso alle soluzioni concordate p.34

3.1 La nuova disciplina della prededuzione dei crediti p.34

3.2 La sospensione degli obblighi di ricapitalizzazione e l'inoperatività della causa di scioglimento della società p.40

3.3 Il trattamento fiscale delle perdite su crediti p.43

4. Le modifiche al piano attestato di risanamento e il nuovo ruolo del professionista attestatore p.45

4.1 L'indipendenza del professionista attestatore p.46

4.2 Il contenuto dell'attestazione p.48

4.3 La responsabilità penale p.49

LA NUOVA NORMA FISCALE IN MATERIA DI PERDITE SU CREDITI EX ART. 101 TUIR

5. Le perdite di beni di cui al comma 1, commisurate al costo non ammortizzato di essi, e le perdite su crediti sono deducibili se risultano da elementi certi e precisi e in ogni caso, per le perdite su crediti, se il debitore e' assoggettato a procedure concorsuali o ha concluso un accordo di ristrutturazione dei debiti omologato ai sensi dell'articolo 182-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. Ai fini del presente comma, il debitore si considera assoggettato a procedura concorsuale dalla data della sentenza dichiarativa del fallimento o del provvedimento che ordina la liquidazione coatta amministrativa o del decreto di ammissione alla procedura di concordato preventivo o del decreto di omologazione dell'accordo di ristrutturazione o del decreto che dispone la procedura di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi. Gli elementi certi e precisi sussistono in ogni caso quando il credito sia di modesta entita' e sia decorso un periodo di sei mesi dalla scadenza di pagamento del credito stesso. Il credito si considera di modesta entita' quando ammonta ad un importo non superiore a 5.000 euro per le imprese di piu' rilevante dimensione di cui all'articolo 27, comma 10, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e non superiore a 2.500 euro per le altre imprese. Gli elementi certi e precisi sussistono inoltre quando il diritto alla riscossione del credito e' prescritto. Per i soggetti che redigono il bilancio in base ai principi contabili internazionali di cui al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002, gli elementi certi e precisi sussistono inoltre in caso di cancellazione dei crediti dal bilancio operata in dipendenza di eventi estintivi.

LA NUOVA NORMA FISCALE IN MATERIA DI SOPRAVVENIENZE ATTIVE NON TASSABILI EX ART. 85 TUIR

4. Non si considerano sopravvenienze attive i versamenti in denaro o in natura fatti a fondo perduto o in conto capitale alle società e agli enti di cui all'articolo 73, comma 1, lettere a) e b), dai propri soci e la rinuncia dei soci ai crediti, ne' gli apporti effettuati dai possessori di strumenti similari alle azioni, ne' la riduzione dei debiti dell'impresa in sede di concordato fallimentare o preventivo o per effetto della partecipazione delle perdite da parte dell'associato in partecipazione. In caso di accordo di ristrutturazione dei debiti omologato ai sensi dell'articolo 182-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, ovvero di un piano attestato ai sensi dell'articolo 67, terzo comma, lettera d), del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, pubblicato nel registro delle imprese, la riduzione dei debiti dell'impresa non costituisce sopravvenienza attiva per la parte che eccede le perdite, pregresse e di periodo, di cui all'articolo 84

LE ULTIME NOVITA' NORMATIVE SULLE PROCEDURE ANTI CRISI

ART. 82 DEL D.L. 21 GIUGNO 2013, N. 69, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE 9 AGOSTO 2013, N. 98,

Concordato "in bianco" ovvero domanda di prenotazione di concordato

A partire dal 22 Giugno 2013

IL NUOVO ART. 161 VI, VII e VIII COMMA

VI. L'imprenditore può depositare il ricorso contenente la domanda di concordato unitamente ai bilanci relativi agli ultimi tre esercizi e all'elenco nominativo dei creditori con l'indicazione dei rispettivi crediti , riservandosi di presentare la proposta, il piano e la documentazione di cui ai commi secondo e terzo entro un termine fissato dal giudice compreso fra sessanta e centoventi giorni e prorogabile, in presenza di giustificati motivi, di non oltre sessanta giorni. Nello stesso termine, in alternativa e con conservazione sino all'omologazione degli effetti prodotti dal ricorso, il debitore può depositare domanda ai sensi dell'articolo 182-bis, primo comma. In mancanza, si applica l'articolo 162, commi secondo e terzo. Con decreto motivato che fissa il termine di cui al primo periodo, il tribunale può nominare il commissario giudiziale di cui all'articolo 163, secondo comma, n. 3; si applica l'articolo 170, secondo comma. Il commissario giudiziale, quando accerta che il debitore ha posto in essere una delle condotte previste dall'articolo 173, deve riferirne immediatamente al tribunale che, nelle forme del procedimento di cui all'articolo 15 e verificata la sussistenza delle condotte stesse, può, con decreto, dichiarare improcedibile la domanda e, su istanza del creditore o su richiesta del pubblico ministero, accertati i presupposti di cui agli articoli 1 e 5, dichiara il fallimento del debitore con contestuale sentenza reclamabile a norma dell'articolo 18.

IL NUOVO ART. 161 VI, VII e VIII COMMA

VII. Dopo il deposito del ricorso e fino al decreto di cui all'articolo 163 il debitore puo' compiere gli atti urgenti di straordinaria amministrazione previa autorizzazione del tribunale, il quale puo' assumere sommarie informazioni e deve acquisire il parere del commissario giudiziale, se nominato. Nello stesso periodo e a decorrere dallo stesso termine il debitore puo' altresi' compiere gli atti di ordinaria amministrazione. I crediti di terzi eventualmente sorti per effetto degli atti legalmente compiuti dal debitore sono prededucibili ai sensi dell'articolo 111.

VIII. Con il decreto che fissa il termine di cui al sesto comma, primo periodo, il tribunale deve disporre gli obblighi informativi periodici, anche relativi alla gestione finanziaria dell'impresa e all'attività compiuta ai fini della predisposizione della proposta e del piano, che il debitore deve assolvere, con periodicità almeno mensile e sotto la vigilanza del commissario giudiziale se nominato, sino alla scadenza del termine fissato. Il debitore, con periodicità mensile, deposita una situazione finanziaria dell'impresa che, entro il giorno successivo, è pubblicata nel registro delle imprese a cura del cancelliere. In caso di violazione di tali obblighi, si applica l'articolo 162, commi secondo e terzo. Quando risulta che l'attività compiuta dal debitore è manifestamente inidonea alla predisposizione della proposta e del piano, il tribunale, anche d'ufficio, sentito il debitore e il commissario giudiziale se nominato, abbrevia il termine fissato con il decreto di cui al sesto comma, primo periodo. Il tribunale può in ogni momento sentire i creditori

NUOVA ISTANZA “IN BIANCO” EX ART. 161 VI COMMA

Modifiche principali

Deposito dell’elenco dei crediti classificati contestuale alla domanda
Decreto “motivato” del Tribunale (estensione dei poteri del Tribunale in fase di esame della domanda)
Facoltà di nomina da subito del commissario per verificare sia la condotta pregressa del debitore che per vigilare sul periodo interinale e sugli atti di straordinaria amministrazione da autorizzare
Obblighi informativi almeno mensili con sempre situazione finanziaria dell’impresa che viene pubblicata
Facoltà del Tribunale di sentire sempre i creditori

Effetti su operatività futura

Disinnesco del carattere meramente interruttivo della domanda
Maggiore preparazione necessaria prima della presentazione
Esistenza già verificata di un piano a breve termine (periodo interinale) che a regime
Preverifica con l’attestatore dell’attendibilità del piano
Adeguamento strutturale e turnaround organizzativo già “deciso”

Primi problemi evidenti

La figura del commissario attenua l’inquinamento di tale procedura con la possibilità di ADR che non è procedura concorsuale?
Necessità di anticipazione della diagnosi della crisi e dei provvedimenti conseguenti

Contesto macroeconomico

Contesto macro economico

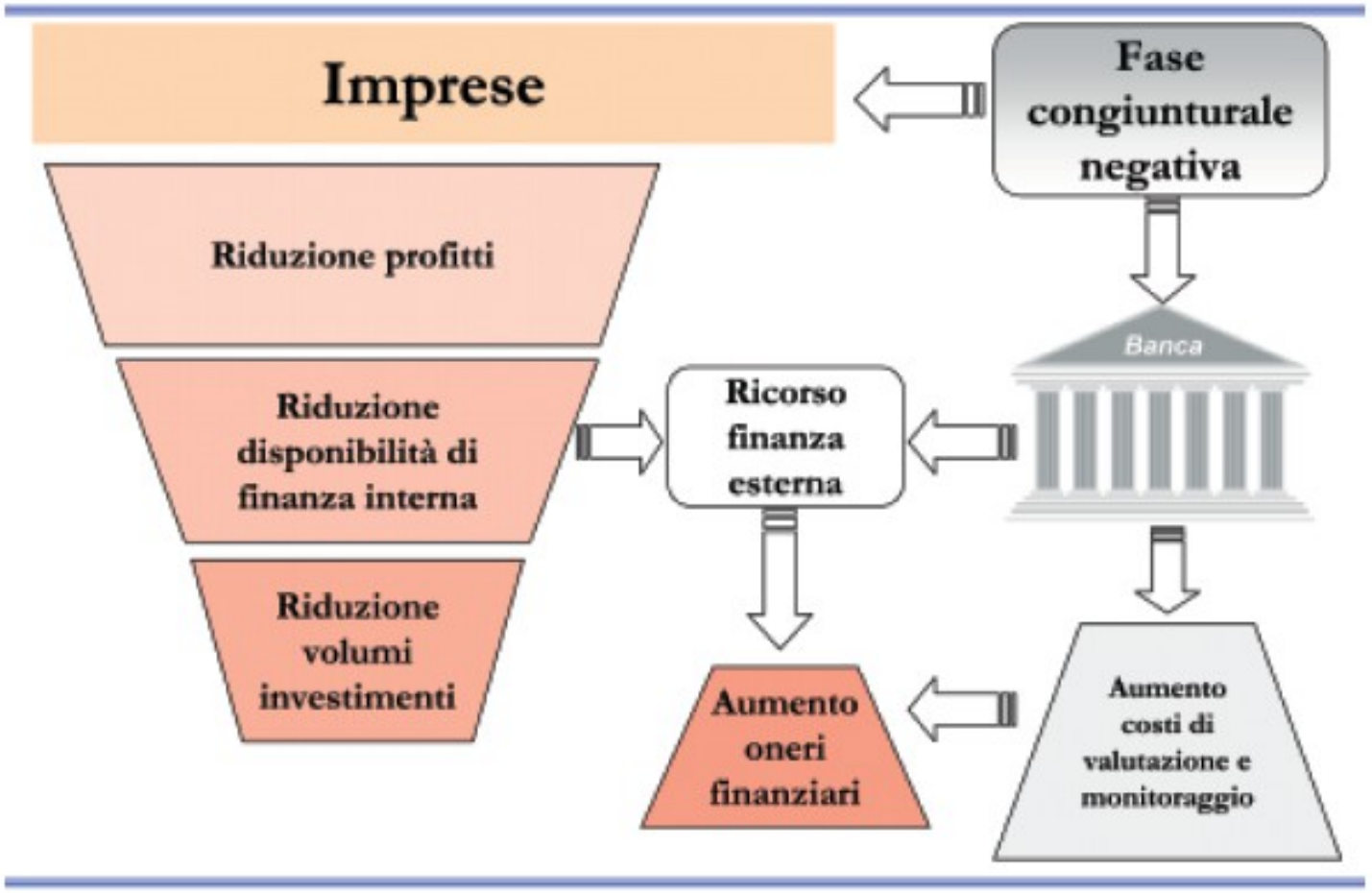

Contesto macro economico
Effetto Basilea 2 e 3

Differenziazione profonda tra imprese dello stesso settore e alterazione della concorrenza a parità di strutture produttive

Imprese con rating scarsi

difficoltà ad ottenere credito

incremento del costo dei finanziamenti

necessità di riequilibrio della struttura patrimoniale finanziaria

Impresa con rating buoni

maggiore offerta di servizi finanziari

minore costo dei finanziamenti e minori oneri a bilancio

serena gestione delle politiche produttive e commerciali

COVENANTS E RAPPORTO CON L'ATTUAZIONE DEL PIANO

CLAUSOLE CONTRATTUALI RISOLUTIVE

Nei contratti di nuova finanza che accompagnano gli accordi di ristrutturazione dei debiti o i concordati in continuità, il mantenimento degli affidamenti viene inscindibilmente legato al conseguimento di obiettivi o di risultati, il più delle volte misurabili con indicatori quali

PFN/EBITDA

PFN/PNETTO

Il loro mancato raggiungimento determina, di fatto, la decadenza del piano con la conseguenza della sua mancata attuazione, anche dal punto di vista giuridico, con conseguente cambio di strategia

Contesto macro economico
Le Evoluzioni Recenti

ATTENUAZIONE IMPATTO BASILEA 3 SULLA GESTIONE DEGLI ISTITUTI DI CREDITO

LA REAZIONE DI BRUXELLES

Il commissario Barnier:
«Il trattamento sulla liquidità è fondamentale per la stabilità degli istituti e per il loro ruolo nella ripresa»

LA PAROLA CHIAVE

Liquidity coverage ratio

- La disciplina del liquidity coverage ratio (lcr) è una regola di breve termine e ha l'obiettivo di far costituire da ogni singola banca un "buffer", una sorta di cuscinetto di liquidità idoneo a garantire la sopravvivenza operativa della banca per 30 giorni in condizioni di stress significativi. Il liquidity coverage ratio riguarda il rapporto tra le attività liquidabili (in genere cassa, riserve presso le banche centrali e titoli governativi) e i flussi netti in uscita dalla banca.

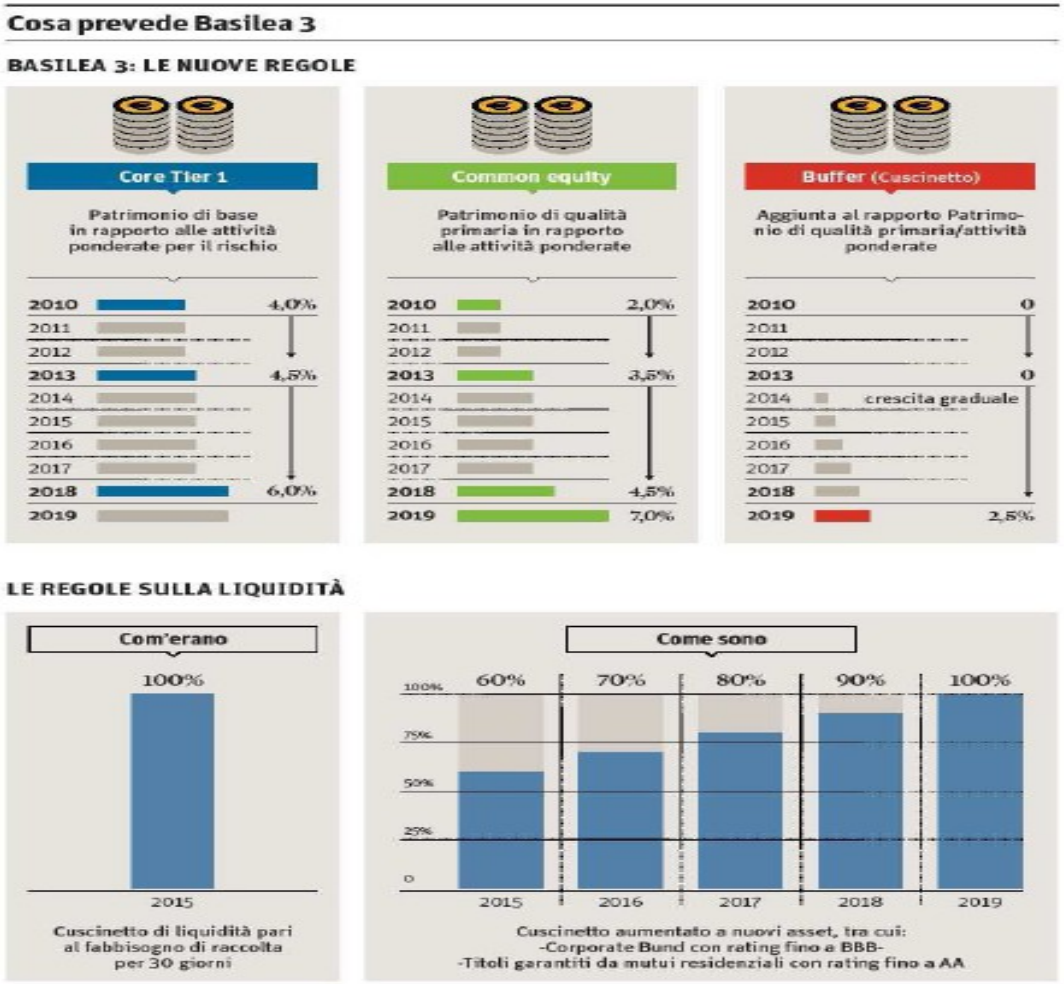

Contesto macro economico

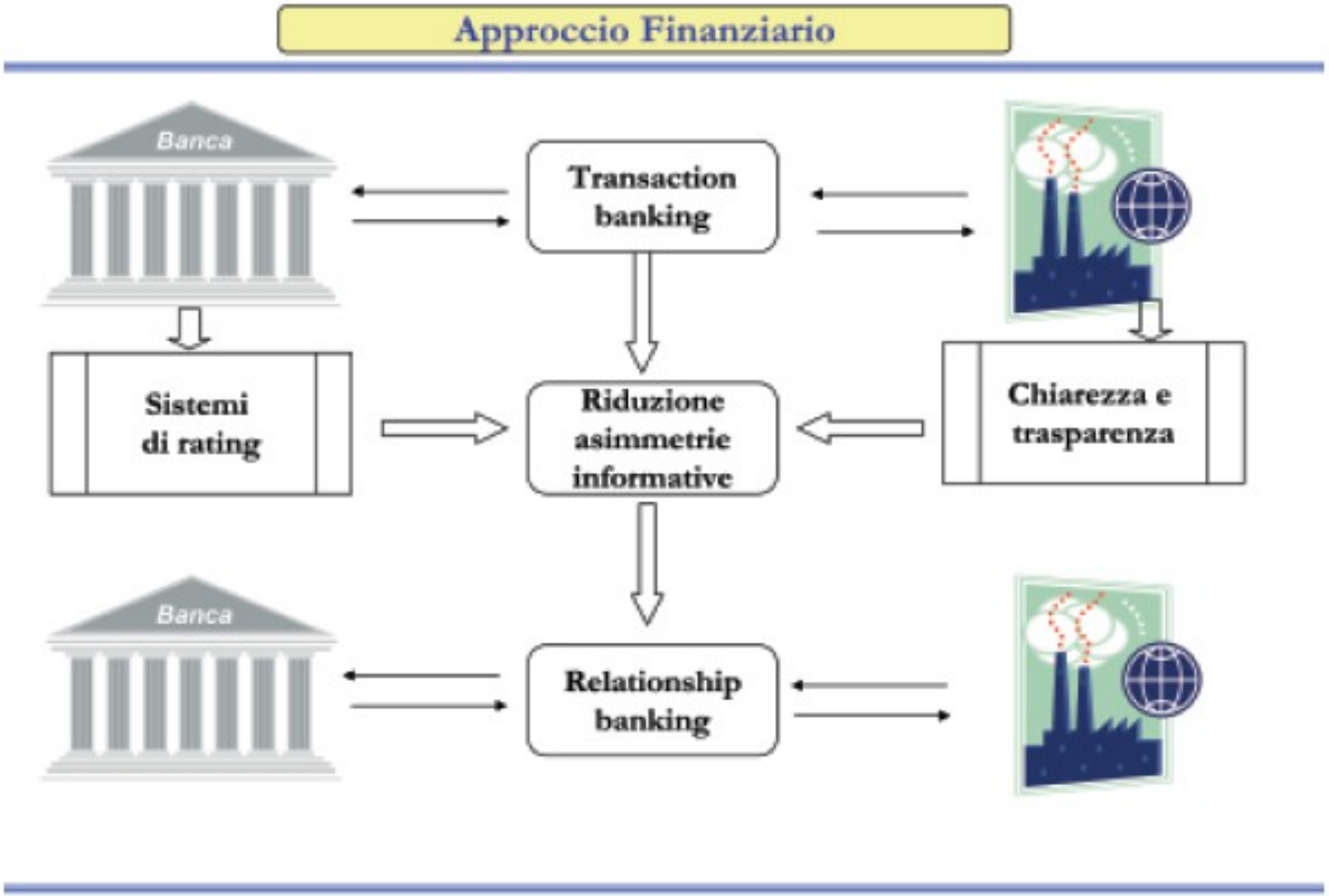

Contesto macro economico

Circolare 139/91 Bankitalia su Centrale dei Rischi

Nella categoria di **censimento "sofferenze"** va ricondotta l'intera esposizione per cassa nei confronti **di soggetti in stato di insolvenza, anche non accertato giudizialmente, o in situazioni sostanzialmente equiparabili, indipendentemente dalle eventuali previsioni di perdita formulate dall'azienda. Si prescinde, pertanto, dall'esistenza di eventuali garanzie (reali o personali) poste a presidio dei crediti.**

L'appostazione a sofferenza implica una **valutazione da parte dell'intermediario della complessiva situazione finanziaria del cliente e non può scaturire automaticamente da un mero ritardo di quest'ultimo nel pagamento del debito.**

Costituiscono un'eccezione al principio dell'attrazione di tutti i crediti per cassa nelle sofferenze le posizioni di rischio destinate a confluire nella categoria di censimento "finanziamenti a procedura concorsuale e altri finanziamenti particolari". Non confluiscono altresì nelle sofferenze i crediti ristrutturati e i crediti in corso di ristrutturazione, i quali vanno segnalati nella pertinente categoria di censimento ed evidenziati mediante i previsti valori della variabile di classificazione stato del rapporto.

IL MERITO CREDITIZIO DELLA CRISI DI IMPRESA

L’accertamento di tale valore dipende essenzialmente dalla condotta creditizia dell’impresa che è ON TOP rispetto al merito

Profili di responsabilità da parte degli istituti di credito nella crisi = è estremamente difficile ricostruire ex post la situazione ex ante per giustificare o meno la condotta degli istituti di credito

RICORSO ABUSIVO AL CREDITO

VS.

INTERRUZIONE ABUSIVA DEL CREDITO

BENE SOCIALE DELL’IMPRESA = EBITDA POSITIVO

PARTICOLARI ATTENZIONI ALLE FINALITA' DEL FASCICOLO DI BILANCIO O DEL BUSINESS PLAN CHE SI PRESENTA

Ottenimento di finanziamenti:

distinguo di responsabilità inerenti la veridicità del contenuto per non incorrere nei reati di ricorso abusivo al credito (art. 218 L.f.) e di mendacio bancario (art. 137 c. 1bis TUB)

RESPONSABILITA' AMMINISTRATORI SOCI E DIRETTORI GENERALI

***RESPONSABILITA' DEL PROFESSIONISTA** che li ha redatti o ha fornito assistenza*

(Cassazione Penale n. 30412 del 30 giugno 2011 e n. 44963 del 16 Novembre 2012)

La determinazione della sussistenza dei requisiti della continuità aziendale quale elemento centrale

Vedi anche Documento del 25 Maggio 2010 UGDCEC

PROCEDURE DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO

DEFINIZIONE DI CRISI

CORTE DI CASSAZIONE V SEZIONE PENALE

SENTENZA 32899 DEL 26 AGOSTO 2011

“per dissesto deve intendersi, non tanto una condizione di generico disordine dell’attività della società, **quanto una situazione di squilibrio economico patrimoniale progressivo ed ingravescente, che, se non fronteggiata con opportuni provvedimenti o con la presa d’atto dell’impossibilità di proseguire l’attività,** può comportare l’aggravamento inarrestabile della situazione debitoria, con conseguente incremento del danno che l’inevitabile, e non evitata, insolvenza finisce per procurare alla massa dei creditori (cfr. reato di bancarotta ex art. 217 n. 4 Legge Fallimentare)

COLLEGAMENTO TRA PRINCIPIO 570 E NORMATIVA

(ART. 2423 BIS N. 1 C.c.)

CRITERIO DEL GOING CONCERN QUALE ELEMENTO GUIDA FONDAMENTALE PER LA STESURA DEL BILANCIO

(DOCUMENTO OIC. N. 5)

INESISTENZA DELLA CONTINUITÀ GENERA BILANCIO CON CRITERI DA ART. 2490 C.c. (CRITERI DI LIQUIDAZIONE)

(ARTT. 2485 E 2486 C.c.)

AMMINISTRATORI DEVONO ACCERTARE SENZA INDUGIO IL VERIFICARSI DEI PRESUPPOSTI PER LO SCIOGLIMENTO DELLA SOCIETÀ E, IN CASO DI LORO OMISSIONI DEVONO PROVVEDERE I SINDACI

PROBLEMI DI CONVIVENZA DEI DIVERSI CRITERI DI VALUTAZIONE

NUOVE PROCEDURE MINORI – CONCORDATO IN CONTINUITÀ ED ACCORDO DI RISTRUTTURAZIONE CON PARZIALE LIQUIDAZIONE DI ASSETS

COESISTENZA DEI REQUISITI DI CONTINUITÀ QUALE PRESUPPOSTO MA VALUTAZIONI OLTRE L'ART. 2426 AI FINI DEL PIANO QUALI ELEMENTI DI CRITICITÀ ESPOSITIVA

SOLUZIONI

OIC N. 6 PER BILANCI E CRITERI ESPOSITIVI PER ACCORDI DI RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI MA ANCHE PER CONCORDATO IN CONTINUITÀ

RESPONSABILITÀ DELL'ACCERTAMENTO DEI REQUISITI

RESPONSABILITÀ PRIMARIA

ORGANO AMMINISTRATIVO E DIREZIONE IN QUANTO FUNZIONE NON DELEGABILE EX ARTT. 2381, 2392 E 1176 II c. C.c.

CORRESPONSABILITÀ

COLLEGIO SINDACALE E REVISORI QUALE LORO FUNZIONE SPECIFICA EX ARTT. 2403, 2407 II c. C.c. e art. 14 Dlgs 39/2010.

MOMENTO DELL'ACCERTAMENTO

SICURAMENTE NEL CORSO DELLE VERIFICHE E VALUTAZIONI CONNESSE ALLA STESURA DEL BILANCIO, MA ANCHE IN CORSO D'ANNO AI SENSI DELL'ART. 2485 E 2486 C.c.

PROCEDURE DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO

CORRETTA IDENTIFICAZIONE DEGLI STADI DELLA CRISI (VEDI DOCUMENTO CNDCEC DICEMBRE 2009 (INF. 14/2010) E QUALIFICAZIONE DELLO SQUILIBRIO RISCONTRATO

Tabella 1: stadi della crisi e manifestazioni gestionali

STADI DELLA CRISI	PROCESSO DI DETERIORAMENTO	MANIFESTAZIONI
Primo stadio	INCUBAZIONE	SQUILIBRI IN ATTO
Secondo stadio	MATURAZIONE	PERDITE ECONOMICHE
	(DECLINO)	
Terzo stadio	FLUSSI FINANZIARI NEGATIVI	CARENZA DI LIQUIDITA' PERDITA DI CREDITO
Quarto stadio	INASPRIMENTO DEI RAPPORTI CON I TERZI	INSOLVENZA
	(CRISI)	DISSESTO

a. squilibrio temporaneo: derivante dalla naturale oscillazione degli andamenti aziendali, o comunque connesso a fenomeni episodici, è normalmente reversibile;

b. squilibrio pronunciato: seppur riconducibile ad uno stadio più o meno avanzato di deterioramento conseguente ad inefficienze interne o esterne, presenta, tuttavia, ragionevoli margini di recupero (crisi reversibile);

c. squilibrio permanente: rappresenta uno stato irreversibile, e cioè la perdita di valore economico con costante conseguimento di perdite e condizione di insolvenza, ossia un dissesto e, quindi, l'incapacità permanente di fronteggiare gli impegni aziendali operando secondo condizioni di funzionalità.

Analisi di Bilancio

(Nuovi approcci)

ANALISI DI BILANCIO
Eliminazione W.D.O. e revisione

Nel prospetto a lato è stato riclassificato lo stato patrimoniale secondo **un'interpretazione formale del criterio di liquidità – esigibilità**.

	2009 €/000	2010 €/000	2011 €/000	31/10/2012 €/000
ATTIVO	**87.952**	**115.740**	**139.097**	**101.975**
Attivo a Breve	**59.548**	**81.886**	**100.818**	**63.464**
Liquidità Immediate	- 58	5	88	314
Liquidità Differite	30.834	47.770	63.465	34.980
Crediti v/clienti	26.266	34.664	48.750	28.917
Crediti IVA	443	2.596	5.784	2.920
Altri tributari	346	713	384	116
Crediti generici	134	67	676	15
Acconti/Note di credito da ricevere	3.645	9.731	6.721	1.860
Titoli e partecipazioni	-	-	1.150	1.150
Disponibilità	28.771	34.110	37.264	28.170
Rimanenze finali magazzino	26.873	28.248	30.961	22.671
Risconti attivi	1.898	5.863	6.303	5.499
Attivo Fisso Netto	**28.404**	**33.854**	**38.280**	**38.511**
Immobilizzazioni Materiali Nette	27.557	33.025	37.325	37.580
Immobilizzazioni Immateriali	382	363	489	466
Immobilizzazioni Finanziarie	465	465	465	465
Magazzino	-	-	-	-
Crediti - Acconti - Note di c. da ric.	-	-	-	-
Credito IVA	-	-	-	-
Risconti attivi	-	-	-	-
PASSIVO	**87.952**	**115.740**	**139.097**	**101.975**
Passivo a Breve	**51.179**	**73.679**	**85.987**	**50.475**
Liquidità Negativa	32.083	40.904	48.490	34.260
Banche	32.083	39.628	46.991	34.076
Factor	-	1.276	1.498	184
Rateo interessi 01/10 - 31/10				
Esigibilità	19.095	32.775	37.498	16.215
Anticipi da clienti	43	312	1.078	342
Fornitori	18.046	30.087	34.554	14.028
Debiti tributari	463	266	327	73
Debiti previdenziali	42	48	54	40
Debiti diversi	176	950	165	114
Debiti finanziari	-	865	1.124	988
Ratei e risconti passivi	325	247	195	631
Passivo a Medio-Lungo	**4.425**	**3.616**	**12.904**	**13.259**
Mutui Ipotecari	2.651	2.018	10.365	10.913
Mutui Chirografari	1.396	1.146	1.850	1.595
Altri fondi e debiti	378	452	689	751
Fornitori	-	-	-	-
Finanziamenti soci	-	-	-	-
Patrimonio Netto	**32.348**	**38.445**	**40.206**	**38.241**
Capitale Sociale	20.020	22.654	22.654	22.654
Versamanto in C/Futuro Aumento CS	-	-	-	-
Riserve	9.873	12.329	15.792	17.552
Utile (perdita) d'esercizio non distr.	2.455	3.463	1.760	- 1.965
Rettifiche	-	-	-	-

ANALISI DI BILANCIO
Eliminazione W.D.O. e revisione

Nel prospetto a lato si riporta lo stato patrimoniale al 31/10/2012 riclassificato secondo **un'interpretazione sostanziale del criterio di liquidità – esigibilità** ossia privilegiando l'aspetto finanziario

	31/10/2012 €/000		31/10/2012 - rett €/000
CCN*	12.989	-	32.996
RAPP. D'INDEB	1,67		1,98

Per effetto della diversa riclassificazione il capitale circolante netto **(CCN)** diventa **negativo e pari a 32.996 K€**.

	31/10/2012 €/000
ATTIVO	**101.975**
Attivo a Breve	**63.464**
Liquidità Immediate	314
Liquidità Differite	34.980
Crediti v/clienti	28.917
Crediti IVA	2.920
Altri tributari	116
Crediti generici	15
Acconti/Note di credito da ricevere	1.860
Titoli e partecipazioni	1.150
Disponibilità	28.170
Rimanenze finali magazzino	22.671
Risconti attivi	5.499
Attivo Fisso Netto	**38.511**
Immobilizzazioni Materiali Nette	37.580
Immobilizzazioni Immateriali	466
Immobilizzazioni Finanziarie	465
Magazzino	-
Crediti - Acconti - Note di c. da ric.	-
Credito IVA	-
Risconti attivi	-
PASSIVO	**101.975**
Passivo a Breve	**50.475**
Liquidità Negativa	34.260
Banche	34.076
Factor	184
Rateo interessi 01/10 - 31/10	
Esigibilità	16.215
Anticipi da clienti	342
Fornitori	14.028
Debiti tributari	73
Debiti previdenziali	40
Debiti diversi	114
Debiti finanziari	988
Ratei e risconti passivi	631
Passivo a Medio-Lungo	**13.259**
Mutui Ipotecari	10.913
Mutui Chirografari	1.595
Altri fondi e debiti	751
Fornitori	-
Finanziamenti soci	-
Patrimonio Netto	**38.241**
Capitale Sociale	22.654
Versamanto in C/Futuro Aumento CS	-
Riserve	17.552
Utile (perdita) d'esercizio non distr.	- 1.965
Rettifiche	-

	31/10/2012 - rett €/000
ATTIVO	**89.691**
Attivo a Breve	**10.542**
Liquidità Immediate	314
Liquidità Differite	6.767
Crediti v/clienti	5.230
Crediti IVA	-
Altri tributari	116
Crediti generici	15
Acconti/Note di credito da ricevere	1.405
Titoli e partecipazioni	-
Disponibilità	3.461
Rimanenze finali magazzino	3.137
Risconti attivi	324
Attivo Fisso Netto	**79.148**
Immobilizzazioni Materiali Nette	37.580
Immobilizzazioni Immateriali	466
Immobilizzazioni Finanziarie	465
Magazzino	15.000
Crediti - Acconti - Note di c. da ric.	17.542
Credito IVA	2.920
Risconti attivi	5.175
PASSIVO	**89.691**
Passivo a Breve	**43.538**
Liquidità Negativa	33.423
Banche	33.017
Factor	-
Rateo interessi 01/10 - 31/10	406
Esigibilità	10.115
Anticipi da clienti	342
Fornitori	9.322
Debiti tributari	73
Debiti previdenziali	40
Debiti diversi	114
Debiti finanziari	-
Ratei e risconti passivi	225
Passivo a Medio-Lungo	**16.024**
Mutui Ipotecari	9.763
Mutui Chirografari	1.595
Altri fondi e debiti	2.690
Fornitori	988
Finanziamenti soci	988
Patrimonio Netto	**30.129**
Capitale Sociale	22.654
Versamanto in C/Futuro Aumento CS	-
Riserve	17.552
Utile (perdita) d'esercizio non distr.	- 1.965
Rettifiche	- 8.112
	- 0

ANALISI DI BILANCIO
Eliminazione W.D.O. e revisione

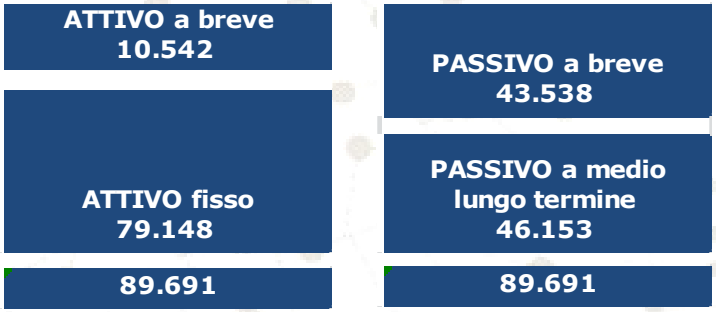

Lo schema evidenzia un rilevante squilibrio fonte – impieghi.
Il capitale circolante netto **(CCN)** è, come detto, **negativo e pari a 32.996 K€**.
Ciò significa che parte dell'attivo fisso (**32.996 K€**) è finanziato con passività a breve.

Lo spostamento delle poste attive di seguito riportate contribuisce a generare lo squilibrio fonte -impieghi.

ATT. SPOSTATO DA BREVE A FISSO	
CLIENTI	17.086
ACCONTI - NOTE DI CREDITO DA RICEVERE	456
CREDITO IVA	2.920
RIMANENZE	15.000
RISCONTI - MAXICANONE LEASING	5.175
TOTALE	**40.637**

L'importo di **32.996 K€** di attivo fisso è finanziato in parte dal sistema bancario e in parte dai fornitori.

ANALISI DI BILANCIO
Eliminazione W.D.O. e revisione

ESAME DI TUTTI I DEBITI SCADUTI

LORO RICLASSIFICAZIONE NELLA POSIZIONE FINANZIARIA NETTA

DRASTICA VARIAZIONE DI TUTTI GLI INDICATORI DI PERICILOSITÀ E DI SUSSISTENZA DEI REQUISITI DI CONTINUITÀ AZIENDALE NONCHÈ DELLA VALORIZZAZIONE DEI FABBISOGNI DI NUOVA FINANZA

PROBLEMI DI CONVIVENZA DEI DIVERSI CRITERI DI VALUTAZIONE

NUOVE PROCEDURE MINORI – CONCORDATO IN CONTINUITÀ ED ACCORDO DI RISTRUTTURAZIONE CON PARZIALE LIQUIDAZIONE DI ASSETS

COESISTENZA DEI REQUISITI DI CONTINUITÀ QUALE PRESUPPOSTO MA VALUTAZIONI OLTRE L'ART. 2426 AI FINI DEL PIANO QUALI ELEMENTI DI CRITICITÀ ESPOSITIVA

SOLUZIONI

OIC N. 6 PER BILANCI E CRITERI ESPOSITIVI PER ACCORDI DI RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI MA ANCHE PER CONCORDATO IN CONTINUITÀ

ANALISI DI BILANCIO
Margini e Ratios – Nuovi Approcci

- Patrimonializzazione PNetto/CI
- Patrimonio Netto Tangibile (Pnetto-ImmImm)/ (CI-ImmImm)
- Copertura Oneri Finanziari EBITDA/RisGestFin
- Ammortamento Debito MPFN/Ebitda

Loan to Value ratio a CCN stabile e Riseserc>0 reinvestito

- Ripagabilità Nuovo Finanziamento

$$\frac{\text{Ebitda +/- inv +/- DeltaCCN – tax – rata media altri mutui}}{\text{Nuovo Finanziamento}}$$

- Ripagabilità Complessiva Indebitamento Bancario

$$\frac{\text{Ebitda +/- inv +/- DeltaCCN – tax – rata media mutui}}{\text{PFN (compreso nuovo fin)}}$$

ANALISI DI BILANCIO
Margini e Ratios – Nuovi Approcci

- Dimensioni Posizione Finanziaria Netta MPFN/Ricavi 30/40%
- Peso Posizione Finanziaria Netta MPFN/Pnetto
- Peso PFN su Patrimonio Netto Tangibile MPFN/(Pnetto-ImmImm)
- Fabbisogno massimo autoliquidante

$$\frac{\text{gg. incasso medi X RICAVI Ivati}}{365}$$

- Fabbisogno di circolante

$$\frac{(\text{gg.incasso medi} + \text{gg. rotazione magazzino} - \text{gg. pagamento medi}) \text{ X Ricavi}}{365}$$

L'ADEGUATA STRUTTURA DI MONITORAGGIO DEI FATTORI CRITICI

PERMETTE DI ELIMINARE LE ASIMMETRIE INFORMATIVE CON IL MONDO BANCARIO E DI IDENTIFICARE E QUANTIFICARE CORRETTAMENTE GLI STRUMENTI FINANZIARI A DISPOSIZIONE

MANTIENE L'IMPRESA IN UN AMBITO DI SOSTANZIALE RISPETTO DELLE NORMATIVE SUL BILANCIO E DOCUMENTI ALLEGATI

CONSENTE DI MONITORARE LO STATO DI CRISI DELL'AZIENDA E DI DEFINIRE LA PORTATA DEGLI SQUILIBRI (TEMPORANEO, PRONUNCIATO E PERMANENTE)

PERMETTE DI IDENTIFICARE IN MODO ADEGUATO UNO DEGLI STRUMENTI MESSI A DISPOSIZIONE DALA RIFORMA DELLA LEGGE FALLIMENTARE PER LA SOLUZIONE "IN BONIS" DELLA CRISI AZIENDALE

La scelta dello strumento Gestione della crisi

(Come approcciare)

Strumenti normativi per la gestione della crisi

Art. 67 III comma lettera d) Legge Fallimentare
Non revocabilità degli atti, pagamenti e garanzie sui beni del debitore posti in essere in esecuzione di un c.d. "piano asseverato" –

GESTIONE DELLO SQUILIBRIO TEMPORANEO ATTRAVERSO L'EROGAZIONE PROTETTA DI NUOVA FINANZA

Artt. 160, 161 e 182 bis Legge Fallimentare,

Concordato ed accordo di ristrutturazione del debito quali strumenti di salvaguardia dell'integrità della prosecuzione della azienda di ispirazione ex Chapter Eleven USA –

GESTIONE DELLO SQUILIBRIO PRONUNCIATO MEDIANTE CREAZIONE DI UNA MORATORIA DELL'INDEBITAMENTO PREGRESSO O DI UNA MORATORIA CON PARZIALE STRALCIO DELL'INDEBITAMENTO PREGRESSO

Chapter 11 USA

Quando si parla di chapter 11 si fa riferimento alla procedura prevista dal capitolo 11 del Bankruptcy Code statunitense (equivalente alla nostra legge fallimentare), finalizzata alla soluzione della crisi dell'impresa attraverso un piano di riorganizzazione. Il chapter 11 è volto infatti al soddisfacimento dei creditori, ma contemporaneamente alla conservazione dell'attività dell'impresa in crisi.

I MOMENTI CLOU DEL RAPPORTO BANCA IMPRESA

RICHIESTA DI FINANZIAMENTO PER UNA NORMALE ATTIVITÀ DI INVESTIMENTO NELL'AMBITO DELLA OPERATIVITÀ DI ROUTINE

RISTRUTTURAZIONE FINANZIARIA IN BONIS MEDIANTE CONVERSIONE DI PARTE DELL'UTILIZZO A BREVE TERMINE IN MEDIO TERMINE

PRESENTAZIONE DI UNA SITUAZIONE DI SQUILIBRIO TEMPORANEO REVERSIBILE MEDIANTE EROGAZIONE DI NUOVA FINANZA PROTETTA

PRESENTAZIONE DI UNA SITUAZIONE DI SQUILIBRIO PRONUNCIATO CON VALUTAZIONE DEGLI STRUMENTI ISTITUZIONALI DA UTILIZZARE

BASE DELLE VALUTAZIONI DELLO STATO DI CRISI

CORRETTA IDENTIFICAZIONE DEGLI STADI DELLA CRISI E QUALIFICAZIONE DELLO SQUILIBRIO RISCONTRATO

Tabella 1: stadi della crisi e manifestazioni gestionali

STADI DELLA CRISI	PROCESSO DI DETERIORAMENTO	MANIFESTAZIONI
Primo stadio	INCUBAZIONE	SQUILIBRI IN ATTO
Secondo stadio	MATURAZIONE	PERDITE ECONOMICHE
	(DECLINO)	
Terzo stadio	FLUSSI FINANZIARI NEGATIVI	CARENZA DI LIQUIDITA' PERDITA DI CREDITO
Quarto stadio	INASPRIMENTO DEI RAPPORTI CON I TERZI	INSOLVENZA
	(CRISI)	DISSESTO

a. squilibrio temporaneo: derivante dalla naturale oscillazione degli andamenti aziendali, o comunque connesso a fenomeni episodici, è normalmente reversibile;

b. squilibrio pronunciato: seppur riconducibile ad uno stadio più o meno avanzato di deterioramento conseguente ad inefficienze interne o esterne, presenta, tuttavia, ragionevoli margini di recupero (crisi reversibile);

c. squilibrio permanente: rappresenta uno stato irreversibile, e cioè la perdita di valore economico con costante conseguimento di perdite e condizione di insolvenza, ossia un dissesto e, quindi, l'incapacità permanente di fronteggiare gli impegni aziendali operando secondo condizioni di funzionalità.

LA TIPOLOGIA DEI PIANI E DELLE CERTIFICAZIONI

Il piano in tutti e tre le situazioni è

un business plan pluriennale

che deve mettere in evidenza l'adeguatezza dei flussi finanziari in relazione all'indebitamento pregresso e futuro che deve essere soddisfatto sulla base degli impegni assunti e deve ottenere una certificazione professionale in relazione

- alla Sua fattibilità in rapporto alla correttezza e veridicità dei dati esposti ex art. 67 III comma lettera d)

- Alla veridicità dei dati esposti e alla sua attuabilità ex art. 182 bis in relazione al pagamento dei non aderenti

- alla Sua fattibilità in rapporto alla correttezza e veridicità dei dati esposti ex art. 161

LE FIGURE PROFESSIONALI COINVOLTE

Commercialista di fiducia	Memoria storica della azienda, deve essere il promotore dell'iniziativa tempestiva ed anticipata – inizia i lavori e le verifiche necessarie e informa l'organigramma aziendale
Advisor finanziario	Figura che elabora i dati aziendali, revisiona la situazione attuale e redige materialmente la bozza del piano da sottoporre all'attestatore
Advisor legale	Figura che deve rivestire la fiducia sia dell'azienda che del ceto creditizio e che si occupa degli aspetti legali e contrattuali della procedura redigendo per tutte le parti i testi degli accordi o predispone la relazione al piano da depositare: verifica i gradi di privilegio e di prededuzione dei creditori
Attestatore	Revisore indipendente che deve recepire i contenuti del piano e adempiere a quanto previsto dalla norma redigendo la propria indispensabile relazione

LE FIGURE PROFESSIONALI COINVOLTE

Cfo aziendale

Temporary Cfo

Diviene figura centrale determinante per assicurare stabilità finanziaria ed esattezza dei piani incassi e pagamenti sia nella lunga fase delle trattative che in quella post omologa o post piano per verificarne in concreto l'attuazione o per introdurre tempestivamente manovre correttive o manifestare la necessità di aggiornare la relazione dell'attestatore ed il piano a suo tempo predisposto

Collegio sindacale

Verifica tutte le fasi prodromiche e vigila sulla piena attuazione dell'accordo, del piano o del concordato ai sensi norma 11 delle norme di comportamento CNDCEC entrate in vigore il 1 Gennaio 2012

Il collegio sindacale, se nello svolgimento della funzione di vigilanza rilevi la sussistenza di fatti idonei a pregiudicare la continuità dell'impresa, sollecita gli amministratori a porvi rimedio.

Quando la società adotta il piano di risanamento, il collegio sindacale vigila sulla corretta esecuzione del piano da parte degli amministratori .

Dopo l'omologazione da parte del tribunale, il collegio sindacale vigila sulla corretta esecuzione dell'accordo da parte degli amministratori.

In caso di ammissione alla procedura di concordato preventivo e anche successivamente alla omologazione, il collegio sindacale continua a svolgere le funzioni ad esso attribuite dalla legge.

LE FIGURE PROFESSIONALI COINVOLTE

NOTAIO

Figura indispensabile sia nella fase immediatamente precedente alla presentazione della istanza o della documentazione prevista dagli artt. 160, 161 e 182 bis LF che nelle fasi di attuazione del piano se prevede operazioni straordinarie nel periodo interinale e nel periodo di attuazione del piano

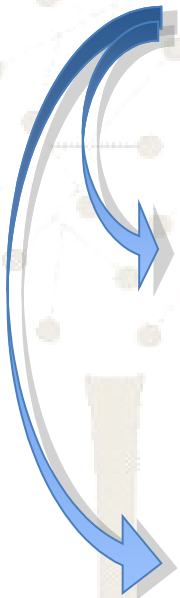

Intervento notarile per la scelta adeguata degli strumenti di protezione degli assets durante la fase di trattativa, per la determina dell'organo amministrativo per la presentazione della istanza di prenotazione ex art. 161 VI comma o di quella ex art. 182 bis VI comma e per la stipula di tutti gli atti attuativi del piano

MASSIME DEL NOTARIATO DI FIRENZE EMANATE IL 16 LUGLIO 2013

Arrivederci al prossimo incontro:

Organizzare lo studio professionale per cogliere le opportunità della crisi

(puntata speciale da 3 ore – crediti obbligatori per ODCEC)

a cura di Roberto Chitelotti, Matteo Belluzzi, Massimo De Sanctis